



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE
IMPRESE

N. 440

DETERMINAZIONE

del 01 luglio 2025

OGGETTO: ATTO DI VINCOLO REP. 46497/36542 DEL 29/07/2011 -
AUTORIZZAZIONE ALLO SPOSTAMENTO VINCOLO DI
INEDIFICABILITÀ

La sottoscritta MASILLO CARMELA , Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Servizi al Territorio e alle Imprese;

Premesso che in data 27/08/2011 è stato rilasciato il Permesso di costruire prot. 19872 per *ristrutturazione edilizia fabbricato rurale ai fini dell'insediamento dell'attività agrituristica di ricezione* dell'immobile distinto a catasto al F° 53 mapp. 252;

Dato atto che ai fini del rilascio del suddetto permesso di costruire è stato prodotto ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77 atto di vincolo rep. 46497/36542 del 29/07/2011 con il quale oltre all'impegno al mantenimento della destinazione d'uso rurale del fabbricato de quo, sono stati sottoposti a vincolo di inedificabilità tra gli altri i seguenti terreni distinti a catasto:

- in Comune di Villanova Mondovì F° 16 particella 155

- in Comune di Mondovì F° 57 particelle 96, 114, 274;

Atteso che con nota acquisita al prot. 23201 del 28/05/2025 il titolare del suddetto permesso di costruire ha richiesto l'autorizzazione allo spostamento del vincolo di inedificabilità dai terreni sopraindicati al terreno distinto a catasto in Comune di Mondovì al F° 61 particella 70;

Rilevato che terreni distinti a catasto: in Comune di Villanova Mondovì F° 16 particella 155, in Comune di Mondovì F° 57 particelle 96, 114, 274 hanno una superficie complessiva di mq. 15.486;

Rilevato ancora che il terreno distinto a catasto in Comune di Mondovì al F° 61 particella 70 ha una superficie di mq. 16.700 e che lo stesso ricade nell'ambito del PRGC vigente in ambito *EE zona agricola* e nell'ambito del Progetto Preliminare della Variante di revisione generale in *Zona EPA aree a parco agricolo* ed è situato nel raggio di km 4 dal centro aziendale;

Riconosciuto che tale ultimo terreno presenta quindi l'idoneità urbanistica tale da garantire il rispetto degli indici imposti dalla normativa vigente e che non muta la condizione giuridico urbanistica del fabbricato la cui edificazione si è fondata sull'originario vincolo;

Considerato che trattasi quindi di mera sostituzione di vincolo inedificandi su terreni fra loro fungibili ed indifferiti ai fini di che trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

- 1) di accogliere per le ragioni evidenziate in premessa la richiesta, presentata in data 28/05/2025 al prot. 23201, di modifica dell'atto rep. 46497/36542 del 29/07/2011, mediante spostamento del vincolo di inedificabilità dai terreni distinti a catasto: in Comune di Villanova Mondovì F° 16 particella 155 e in Comune di Mondovì F° 57 particelle 96, 114, 274, al terreno distinto a catasto in Comune di Mondovì al F° 61 particella 70.
- 2) di autorizzare di conseguenza lo spostamento del vincolo di inedificabilità:
 - dai terreni distinti a catasto: in Comune di Villanova Mondovì F° 16 particella 155 e in Comune di Mondovì F° 57 particelle 96, 114, 274 aventi superficie complessiva di mq. 15.486;
 - al terreno distinto a catasto in Comune di Mondovì al F° 61 particella 70 avente superficie di mq. 16.700.
- 3) di precisare che la cancellazione del vincolo di inedificabilità e creazione del vincolo di inedificabilità sui sopraidentificati terreni dovrà avvenire a totale cura e spese del richiedente, il quale ha l'obbligo di trasmettere copia dell'atto di modifica dell'atto di vincolo di inedificabilità rep. 46497/36542 del 29/07/2011.

Mondovì, li 01 luglio 2025

IL DIRIGENTE
MASILLO CARMELA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa